Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO n. 34

11ª COMMISSIONE PERMANENTE (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

INTERROGAZIONI

188ª seduta: giovedì 18 giugno 2020

Presidenza del presidente MATRISCIANO

IN 0563
TIPOGRAFIA DEL SENATO

I N D I C E

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 3, 6
DI PIAZZA, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali* 3
TARICCO *(PD)* 5

ALLEGATO (contiene i testi di seduta) 7

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Di Piazza.

I lavori hanno inizio alle ore 9.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione 3-01387, presentata dal senatore Taricco e da altri senatori.

DI PIAZZA, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, con il presente atto parlamentare, l'onorevole interrogante richiama l'attenzione del Governo sulle nuove disposizioni relative all'utilizzo dei buoni pasto da parte dei lavoratori, la cui disciplina è regolamentata ad opera del decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 122 del 7 giungo 2017 e, dal punto di vista del trattamento fiscale, da ultimo modificata per effetto dell'articolo 1, comma 677, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020), che ha elevato da 7 a 8 euro la quota non sottoposta a imposizione ove siano erogati in formato elettronico e, nello stesso tempo, ridotto da 5,29 a 4 euro la quota che non concorre alla formazione del reddito di lavoro, ove siano erogati in formato diverso da quello elettronico.

Al riguardo, l'onorevole interrogante fa presente l'importanza del mercato in questione sia in relazione ai numerosissimi lavoratori, pubblici e privati, che usufruiscono del servizio, sia in relazione agli esercenti che lo rendono e alle società emettitrici dei medesimi buoni. Tuttavia, l'atto di sindacato ispettivo solleva dubbi sulla sostenibilità economica del sistema, che comporterebbe ricadute negative a carico degli esercenti, sui quali graverebbero i costi connessi all'utilizzo dei *ticket* citando, in tal senso, il caso del fallimento del noto fornitore di buoni pasto Qui! Group.

Su tale aspetto, il Ministero dello sviluppo economico, competente in materia e pertanto interpellato al riguardo, ha precisato che con il decreto n. 122 del 2017 il Ministero dello sviluppo economico si è limitato, come da delega regolamentare, a individuare gli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto, le caratteristiche dei buoni pasto e il contenuto degli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili, al fine di garantire la libera ed effettiva concorrenza nel settore, l'equilibrato svolgimento dei rapporti tra i diversi operatori economici e un efficiente servizio ai consumatori.

In tal senso, il decreto in parola, nel fissare le linee guida degli accordi stipulati tra le società di emissione dei buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili, ha precisato che detti accordi devono contenere: la durata del contratto, le condizioni economiche e il termine del preavviso per l'eventuale rinegoziazione o la disdetta; le clausole di utilizzabilità del buono pasto, relative alle condizioni di validità, ai limiti di utilizzo e ai termini di scadenza; l'indicazione dello sconto incondizionato riconosciuto alla società emittente dai titolari degli esercizi convenzionati per effetto dell'utilizzo dei buoni pasto; l'indicazione del termine di pagamento che la società emittente è tenuta a rispettare nei confronti degli esercizi convenzionati; l'indicazione del termine, non inferiore a sei mesi dalla data di scadenza del buono pasto, entro il quale l'esercizio convenzionato potrà esigere il pagamento delle prestazioni effettuate e l'indicazione di eventuali ulteriori corrispettivi riconosciuti alla società emittente.

Un'apposita disposizione finale contenuta nel medesimo decreto ha previsto un monitoraggio degli effetti del provvedimento al fine di consentire la verifica delle norme introdotte; tale attività di verifica è demandata a questo Ministero in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l'Autorità nazionale anticorruzione, previe apposite consultazioni.

Ciò premesso, il Ministero dello sviluppo economico ha fatto altresì presente che successivamente all'adozione del predetto decreto la cosiddetta legge per la concretezza amministrativa (legge n. 56 del 2019) ha novellato il codice dei contrati pubblici proprio nella parte dedicata alla disciplina dei servizi di ristorazione, richiedendo la previsione contrattuale di una garanzia fideiussoria che le società emittenti devono consegnare agli esercizi convenzionati, stabilendo quindi che gli accordi devono comunque prevedere una garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalla legislazione vigente, che le società emittenti sono tenute a consegnare agli esercizi convenzionati.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate al regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 122 del 2017 le modificazioni necessarie ad adeguarlo alla disposizione che reca l'obbligo della fideiussione. Con il medesimo decreto, sentite anche le imprese bancarie e le imprese assicurative o le loro associazioni rappresentative, sono adottati gli schemi tipo delle garanzie fideiussorie previste dall'articolo 144, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Proprio la disciplina appena citata mira a porre rimedio ai problemi citati dall'interrogante sorti in seguito alla risoluzione, da parte di Consip SpA, di alcune convenzioni di fornitura di buoni pasto per pubblici dipendenti conseguenti al fallimento della Qui! Group.

Allo stato, anche al fine di consentire il predetto monitoraggio e di approfondire nel confronto con i vari soggetti coinvolti le problematiche connesse all'adozione del nuovo testo regolamentare, il Ministero dello sviluppo economico ha avviato un tavolo di confronto al quale partecipano, oltre ai rappresentanti delle varie amministrazioni competenti sul tema (MIT, ANAC, MEF, Consip), anche i rappresentanti delle principali associazioni di settore coinvolte (ABI, ANIA, Confcommercio, Confesercenti, Federdistribuzione, ANCC Coop, ANCC Conad, Confartigianato, CNA, Casartigiani, ANSEB). Al riguardo, il Ministero dello sviluppo economico ha precisato che, a causa del periodo di sospensione delle procedure dovuto all'emergenza sanitaria causa Covid-19, sono stati sospesi i tavoli di confronto, i quali saranno riavviati non appena possibile.

Ferme restando le attribuzioni in capo al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Consip, per gli aspetti contrattuali e di gara, nell'ambito dei lavori del predetto tavolo, già riunitosi in data 22 gennaio scorso e che si riunirà, come detto, appena possibile, potranno essere approfondite le varie tematiche correlate alla funzionalità del sistema, comprese quelle evidenziate nell'interrogazione in oggetto, connesse ai rapporti contrattuali intercorrenti tra stazione appaltante ed esercenti convenzionati che, in forza di apposita convenzione con la società di emissione, erogano il servizio in questione, atteso che al medesimo partecipano le amministrazioni competenti, comprese Ministero dell'economia e delle finanze e Consip SpA, con le quali potranno essere vagliate le iniziative del caso.

In conclusione, nella consapevolezza della rilevanza delle questioni sottese all'interrogazione, si conferma l'interesse del Governo al dovuto approfondimento al fine di agevolarne la risoluzione.

TARICCO *(PD)*. Signor Presidente, ringrazio il Sottosegretario e mi dichiaro soddisfatto della risposta. Mi sembra che tutte le questioni che ponevamo con l'interrogazione siano ricomprese dalle dinamiche di azione del Governo e su questo non posso che esprimere soddisfazione. Credo che l'attività di controllo che è stata avviata sia molto utile.

In proposito, chiederei al Governo di valutare l'opportunità di coinvolgere anche le associazioni di rappresentanza degli emettitori di buoni pasto, proprio per verificare che siano approntati strumenti che pesino il meno possibile sulle aziende. Ci troviamo ad affrontare due problemi: da una parte, la garanzia di sistema su Qui! Group e su altre esperienze minori ha dimostrato enormi lacune, per cui ci sono centinaia di migliaia di piccoli esercizi che sono rimasti con il buono in mano, senza più sapere cosa farsene (e questo è un danno che l'economia non può sostenere); dall'altra parte, c'è un sistema ordinario che governa il meccanismo dei buoni pasto, che in alcuni casi è sicuro sul piano delle garanzie, ma è oneroso. Occorre quindi trovare un punto di equilibrio che metta insieme i due aspetti. Mi pare che molti degli strumenti che sono stati messi in campo vadano nella direzione giusta e credo che questo sia importante.

Da ultimo, mi permetto di chiedere che i dati del monitoraggio in corso siano poi resi disponibili anche al Parlamento, per poter valutare i risultati che arriva a produrre il percorso avviato, che mi pare orientato nel modo corretto.

PRESIDENTE. Ringrazio il sottosegretario Di Piazza.

Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 9,15.

Allegato

INTERROGAZIONI

TARICCO, FERRAZZI, CIRINNÀ, BOLDRINI, IORI, Assuntela MESSINA, D'ARIENZO, LAUS, STEFANO, ROJC, FEDELI, D'ALFONSO, PINOTTI, ASTORRE, VATTUONE, MANCA, PARRINI. – *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

i «buoni pasto», conosciuti anche come «ticket restaurant» sono dei biglietti, elettronici o cartacei, che il datore di lavoro concede ai propri dipendenti, per l'acquisto di pasti o prodotti alimentari in assenza del servizio di mensa, oppure per una determinata categoria di lavoratori, quando tale servizio non è previsto. Sono definiti in ultimo dal recente decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 122 del 7 giugno 2017 come «cedibili, non cumulabili oltre il limite di otto buoni, né commercializzabili o convertibili in denaro» ed «utilizzabili solo dal titolare», e possono essere considerati a tutti gli effetti come un benefit aziendale, ampiamente usato sul territorio italiano, e conseguentemente come un mezzo di pagamento erogabile in formato cartaceo o elettronico;

secondo dati Istat sono poco più di 500 milioni i buoni pasto registrati durante l'anno 2019, per un ammontare di 3,2 miliardi di euro di valore di mercato, di cui beneficiano ogni giorno circa 1,8 milioni di occupati del settore privato e poco meno di un milione nel settore pubblico, per un totale di più di 2,7 milioni di lavoratori;

considerato che:

la legge di bilancio per il 2020 (legge n. 160 del 2019) ha introdotto importanti variazioni, stabilendo un'abolizione dell'obbligo di utilizzo del buono nel corso della giornata lavorativa, permettendone quindi un accumulo fino ad un totale di 8 e spendibili nei confronti di un numero ampliato di esercizi commerciali, con evidenti benefici per dipendenti e aziende in termini di tassazione a loro favorevole;

la legge stimola nei fatti un avvicinamento ai ticket elettronici, favorendoli rispetto a quelli cartacei per il loro valore massimo di importo complessivo giornaliero (si passa dai precedenti 7 euro agli attuali 8 euro, quota che non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente contro i 4 euro dei cartacei) proprio in virtù della loro maggiore tracciabilità;

rilevato che:

il corrente sistema di gestione dei buoni pasto, il codice degli appalti (di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, e successive modifica-

zioni e integrazioni) genera nei fatti una tassa occulta del 30 per cento sul valore di ogni buono pasto a carico degli esercenti, tra commissioni alle società emettitrici e gli oneri finanziari legati alle procedure di incasso ed ai ritardati pagamenti;

i diversi locali commerciali (bar, ristoranti, supermercati e centri commerciali) perdono o spendono per l'incasso conseguentemente quasi 3.000 euro ogni 10.000 euro di buoni pasto incassati;

dato atto che:

le associazioni di categoria, per la prima volta tutte insieme, hanno dato vita ad un tavolo di lavoro congiunto nel ricercare una soluzione comune a questa situazione che è diventata insostenibile per le aziende, le quali sottolineano come profondamente ingiusto il fatto che i costi connessi all'utilizzo di uno strumento utile come questo vada poi a pesare in tutte le sue implicazioni negative sulle spalle degli esercenti, mettendo a rischio la sostenibilità economica di un sistema che dà un servizio importante a 3 milioni di lavoratori e mettendo in ginocchio decine di migliaia di imprese pubbliche, della piccola e grande distribuzione;

le associazioni di categoria hanno manifestato il disagio proprio e delle imprese loro associate, non escludendo campagne di comunicazione per sensibilizzare i cittadini al problema, e anche ipotizzando scioperi dei ticket, fino ad arrivare ad una class action, qualora non si arrivi in tempi brevi a correttivi normativi e gestionali in materia per ridurre le ricadute negative sulle imprese, arrivando anche alla revisione stessa del codice degli appalti, pur difendendo i diritti acquisiti dei lavoratori,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza del susseguirsi delle vicende, soprattutto alla luce dell'assenza di azioni concrete a seguito del fallimento di «Qui!Group», il più grande fornitore di buoni pasto della pubblica amministrazione, travolto da 325 milioni di euro di debiti compresi i 200 a carico degli esercenti convenzionati, su cui il primo firmatario del presente atto ha già presentato un atto di sindacato ispettivo (3-00132);

se non reputino necessario valutare una revisione dell'intero sistema gestionale dei buoni pasto al fine di garantire il rispetto del valore nominale dei ticket lungo tutta la filiera, che coinvolga anche le responsabilità di Consip, verificando che non siano ravvisabili comportamenti di «omesso controllo», anche alla luce di quanto già verificatosi precedentemente con il fallimento della Qui! Group, e anche alla luce della legge di bilancio per il 2020 che incentiva i *ticket* elettronici, nella consapevolezza che questo strumento è un elemento importante per il welfare aziendale e soprattutto dalla consapevolezza che tale scelta consolida un percorso di alleggerimento della pressione fiscale a partire dalla riduzione delle tasse sul lavoro.

(3-01387)